



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria**  
**Direzione Generale**

**Ufficio I Settore III**

*Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m\_pi*

**IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO il D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e successive modificazioni;
- VISTO il D.P.R. 3.5.1957, n. 686 e successive modificazioni;
- VISTA la Legge 7.8.1990, n. 241;
- VISTA la Legge 5.2.1992, n. 104 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il D. Lgs. 16.4.1994, n. 297 con particolare riferimento agli artt. 546, 554, 555, 556, 557, 559, 604, 673, 676;
- VISTO il D.P.R. 9.5.1994, n. 487 come modificato dal D.P.R. 30.10.1996, n. 693;
- VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127, con particolare riferimento all'art. 3, come modificata e integrata dalla Legge 16.6.1998, n. 191, e il relativo regolamento emanato con D.P.R. 20.10.1998, n. 403;
- VISTA la Legge 13.3.1999 n. 68;
- VISTA la Legge 3.5.1999, n. 124 con particolare riferimento all'art. 4, comma 11;
- VISTO il D.M. 23.7.1999 "Trasferimento del personale ATA dagli Enti locali allo Stato", pubblicato nella G.U. n. 16 del 21.1.2000, con particolare riferimento all'art. 4 e all'art.6;
- VISTO il D.M. 13.12.2000, n. 430 pubblicato nella G.U. 24.1.2001 n. 19, concernente il regolamento per le supplenze del personale ATA.;
- VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, pubblicato nel supplemento alla G.U. 20.2.2001 n. 42 serie generale, concernente la documentazione amministrativa;
- VISTO il D.M. 19.4.2001, n. 75 pubblicato nella G.U. - Quarta serie speciale - n. 35 del 4.5.2001, applicativo del predetto regolamento;
- VISTO il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale", aggiornato dal D. Lgs. n. 159 del 4 aprile 2006 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il C.C.N.L. del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/2009, sottoscritto il 29.11.2007 e pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. del 17 dicembre 2007, n. 292 – Serie Generale ed in particolare l'allegata Tabella B - Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA;
- VISTA la sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del CCNL 29.11.2007 sottoscritta il 25.07.2008 ed in particolare l'art. 4, modifica della Tabella B – Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA – allegata al CCNL del 29.11.2007;
- VISTO il C.C.N.L. del Comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021, definitivamente sottoscritto in data 18 gennaio 2024, all'art. 50, che ha previsto un nuovo sistema di classificazione professionale del personale ATA, articolato nelle Aree dei collaboratori, degli operatori, degli assistenti, dei funzionari e delle elevate qualificazioni, le cui menzionate Aree sostituiscono le previgenti Aree A, As, B, C e D, secondo il meccanismo di trasposizione automatica di cui all'Allegato B del nuovo CCNL;
- VISTO l'allegato A di cui al citato CCNL che contiene l'elenco dei titoli di accesso alle nuove Aree nonché le specifiche professionali dei singoli profili;
- VISTO l'art. 59, c. 2, del nuovo CCNL, "Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo confluiscce nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo l'Allegato B [...]" ; ai sensi dell'articolo 59, comma 1, della medesima fonte negoziale, inoltre, l'entrata in vigore del Titolo dedicato al Personale Ata è prevista per il 1° maggio 2024;
- VISTO il c. 9 del richiamato art. 59, ai sensi del quale "Fermo restando il possesso dei titoli richiesti all'atto della definizione delle graduatorie permanenti o di supplenza ATA per l'accesso al singolo profilo professionale, l'assenza del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al nuovo sistema di

*Il Dirigente: Antonino Domenico Cama*

*Responsabile del procedimento Sabrina Asta e-mail: [sabrina.asta@istruzione.it](mailto:sabrina.asta@istruzione.it)*

*Responsabile dell'istruttoria Carlo Congiusta e-mail: [carlo.congiusta.kr@istruzione.it](mailto:carlo.congiusta.kr@istruzione.it)*

classificazione non è condizione di decadenza dalle graduatorie stesse vigenti alla data di entrata in vigore del presente Capo, [...].”;

VISTA l’O.M. 23 febbraio 2009 n. 21, registrata alla Corte dei Conti in data 2 aprile 2009, reg. 1, foglio 234, concernente i concorsi di cui all’art. 554 del citato D.Lgs. 16/4/1997, n. 297 per l’a.s. 2008/2009;

VISTO il D.M. n. 82 del 29 settembre 2009, emanato in applicazione all’art. 1, commi, 2, 3 e 4 del D.L. 25 settembre 2009, n. 134, con il quale sono state dettate disposizioni per la costituzione di elenchi prioritari finalizzati al riconoscimento della precedenza assoluta nell’assegnazione delle supplenze in sostituzione del personale temporaneamente assente;

VISTO il D.M. 17 dicembre 2009, n. 100 di integrazione del citato D.M. 82/09;

VISTO l’art. 7, c. 4 ter, del D.L. n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito con L. 26 febbraio 2010, n. 25 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla Legge n. 167 del 24 novembre 2009 anche per l’a.s. 2010-2011;

VISTO il Decreto Interministeriale 30 luglio 2010, n.165, pubblicato sulla G.U. –Serie Generale –n. 234 del 6 ottobre 2010, concernente Regolamento recante disposizioni per l’esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-octies a 4-decies dell’art.1 del decreto legge n. 134 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 167 del 2009, in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992, recentemente modificata dal d.lgs n. 30 giugno 2022 n. 105, e dalla legge n. 68 del 1999;

VISTO il D.M. 68 del 30 luglio 2010 emanato in applicazione del predetto D.L. n. 194/2009 convertito con L.n. 25/2010;

VISTO il D.M. 80 del 15 settembre 2010 di integrazione del citato D.M. 68/2010;

VISTA la Legge 4 novembre 2010, n. 183 ed in particolare l’art. 24;

VISTO l’art. 9 c. 21 bis del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011 convertito con legge 12 luglio 2011 n. 106 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla legge 167 del 24 novembre 2009 anche per a.s. 2011/2012;

VISTO il D.M. 12 ottobre 2011 n. 92 emanato in applicazione del predetto D.L. 70/2011 convertito con legge 106/2011;

VISTA la nota prot. n. 1293 del 22 febbraio 2012 integrata dalla nota prot. n. 6513 del 4 settembre 2012 con le quali il MIUR ha impartito istruzioni operative relative alla formulazione dei bandi per i concorsi a titoli del personale ATA di cui all’art. 554 del D.Lgs. 297/94 ed in particolare alla lettera F “attestati di addestramento professionale” che integra tra le certificazioni informatiche valutabili, anche quelle EIPASS, ICL e PEKIT;

VISTA la nota MI prot. n. 9256 del 18 marzo 2021 nella quale si chiarisce che per le certificazioni informatiche, a seguito di parere reso dalla Direzione Generale dei servizi informativi e la statistica con nota del 3 marzo 2021, n.721, è riconosciuta la valutabilità, con riferimento ai profili per i quali è riconosciuto un punteggio, anche della certificazione “IDCERT livello Specialised” rilasciata dalla società Idcert SRL, in quanto la stessa trova analogia con i rispettivi corsi ICDL della famiglia “Specialised”;

VISTA la nota MIUR prot. n.8151 del 13 marzo 2015, in ordine all’applicazione dell’art. 38 del D.Lgs. n.165/2001, così come modificato dall’art. 7 della legge n. 97/2013, che estende la possibilità di partecipare ai pubblici concorsi anche “ai familiari dei cittadini degli Stati membri non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno permanente e ai cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE, per i soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria”;

VISTO il CCNL relativo al Personale del Comparto Istruzione e Ricerca – triennio 2016/2018, sottoscritto in data 19.04.2018;

TENUTO CONTO dell’Intesa sottoscritta tra MIUR e OO.SS. il 12.09.2019 e della nota DGPER n. 40769 del 13.09.2019 con la quale è riconosciuta la possibilità per gli assistenti amministrativi non di ruolo, di dichiarare il servizio prestato nell’a.s. 2019/20 in qualità di Direttore dei servizi generali ed amministrativi sulla base della predetta Intesa;

TENUTO CONTO altresì dell’Intesa sottoscritta tra MI e OO.SS il 18.09.2020 che, per l’a.s. 2020/21, prevede analogo riconoscimento del servizio prestato nel profilo di DSGA;

TENUTO CONTO che vanno, altresì, inclusi gli stranieri altamente qualificati titolari di Carta blu UE nonché i familiari non comunitari cittadini italiani, fatti salvi il possesso degli altri requisiti di ammissione e l'adeguata conoscenza della lingua italiana;

CONSIDERATO che per la citata nota prot. n. 8151/15, è, altresì, valutabile come servizio svolto presso enti pubblici, in coerenza con quanto disposto dall'art. 13, c. 2, del D.Lgs. n. 77/2002, anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva. Tale servizio sarà valutato con il medesimo punteggio attribuito, nella tabella di valutazione dei titoli, al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali;

VISTA la l. 21 giugno 2023 n. 74, di conversione del d.l. 22 aprile 2023, n. 44;

TENUTO CONTO della nota prot. n. 24681 del 14 agosto 2020 con la quale il M.I. ha trasmesso il parere n. 1184 del 2020 del Consiglio di Stato relativo alla valutazione dei servizi prestati nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta se dichiarato dai candidati;

VISTO il D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 relativo alla costituzione delle graduatorie d'istituto di III fascia del personale A.T.A. per il triennio 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024;

CONSIDERATA l'approvazione dell'ODG della Camera dei Deputati n. 9/1633-A/32, avvenuta in data 19.04.2024, con il quale il Governo si impegna a prevedere che l'attivazione delle procedure per l'aggiornamento delle graduatorie del personale ATA, con almeno 24 mesi di servizio, avvenga non prima del 15 giugno 2024;

VISTA la nota MIM prot. n. 55934 del 19 aprile 2024 relativa all'indizione dei concorsi per soli titoli per l'accesso ai ruoli provinciali dei nuovi profili professionali del personale ATA per la costituzione delle graduatorie provinciali permanenti valide per l'a.s. 2024/2025;

RITENUTO che, ai sensi della richiamata nota prot. n. 55934 del 19 aprile 2024, gli aspiranti possono dichiarare con riserva il servizio prestato entro il 30 giugno 2024 con incarichi temporanei e possono, a far data dal 16 giugno 2024, sciogliere la riserva e acquisire a pieno titolo il servizio effettivamente prestato;

RITENUTO di dover bandire i concorsi di cui all'art. 554 del citato D.Lgs. 16/04/1994, n. 297 per la costituzione delle graduatorie provinciali permanenti valide per l'anno scolastico 2024/2025;

## D E C R E T A

### ARTICOLO 1

#### **INDIVIDUAZIONE PROFILO PROFESSIONALE**

Per l'a.s. 2024/2025 è indetto, in applicazione dell'art. 554 D.Lgs. 16.4.1994, n. 297, per le province di **Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia** il concorso per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali per il profilo professionale di **INFERNIERE dell'area assistenti** del personale della scuola di cui all'art. 50 del C.C.N.L. 18.01/2024 e alla correlata tabella A.

L'allegato A al CCNL contiene l'elenco dei titoli di accesso alle nuove Aree nonché le specifiche professionali dei singoli profili.

### ARTICOLO 2

#### **TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande di ammissione potranno essere presentate unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica attraverso il servizio "Istanze on Line (POLIS)", raggiungibile direttamente dall'home page del sito internet del Ministero ([www.miur.gov.it](http://www.miur.gov.it)), sezione "Servizi" o, in alternativa, tramite il seguente percorso "Argomenti e Servizi > Servizi online > lettera I > Istanze on line" dalle ore 9,00 del giorno 10 maggio 2024 fino alle ore 14,00 del giorno 30 maggio 2024.

L'accesso al servizio Istanze on line è altresì raggiungibile attraverso il portale InPa, tramite l'apposito link presente nell'anzidetto portale.

I candidati, per poter accedere al servizio "Istanze on line (POLIS)", devono essere in possesso di credenziali digitali SPID/CIE valide per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero dell'istruzione e l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)".

All'occorrenza tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione al sistema POLIS sono rinvenibili al seguente indirizzo <https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm> in cui è possibile trovare anche un manuale dedicato alla richiesta di abilitazione con SPID. Si segnala che anche per la scelta delle istituzioni scolastiche, in cui si richiede l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia per l'a.s. 2024/2025 (Allegato G), è adottata la modalità telematica e la relativa istanza sarà disponibile dopo che il competente Ufficio provinciale ha completato la valutazione delle istanze di inserimento/aggiornamento in graduatoria.

Si ricorda alle SS.LL. che, nel modello di domanda, è prevista la compilazione di un'apposita sezione, denominata "*Modello H: Attribuzione priorità*" per il personale che intende usufruire dei benefici dell'art. 21 e dell'art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992.

Le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, i titoli di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, nn. 13), 14), 15), 18) e 19) del DPR 9 maggio 1994, n. 487 nonché le dichiarazioni concernenti l'attribuzione della priorità nella scelta della sede di cui agli artt.21 e 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992 devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di situazioni che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.

### **ARTICOLO 3 COMPETENZA**

Gli Uffici degli Ambiti Territoriali esaminano le domande pervenute entro il termine di scadenza con riferimento ai requisiti di ammissione, alla regolarità delle stesse e della documentazione allegata, richiedendo eventuali regolarizzazioni in caso di documentazione incompleta o incongruente, dichiarando l'inammissibilità o la nullità della domanda di partecipazione e disponendo, in ogni tempo, l'esclusione dalla procedura concorsuale.

Al termine delle operazioni, le relative graduatorie valide per l'a.s. 2024/2025 sono formate e pubblicate a cura degli Uffici degli Ambiti Territoriali nell'albo e sul proprio sito istituzionale, giusta delega prot. n. 28133 del 20/12/2018.

Gli Uffici degli Ambiti Territoriali definiscono i ricorsi eventualmente prodotti avverso le risultanze delle graduatorie di competenza, avverso i provvedimenti con i quali viene dichiarata l'inammissibilità o nullità della domanda o viene disposta l'esclusione dalla procedura concorsuale.

### **ARTICOLO 4 SCELTA DELLE SEDI**

Per la scelta delle istituzioni scolastiche, in cui si richiede l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia per l'a.s. 2024/2025 (Allegato G), è adottata la modalità telematica. L'istanza sarà resa disponibile dopo che gli uffici provinciali avranno completato la valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento in graduatoria. I termini di trasmissione online del Modello G saranno contestuali su tutto il territorio nazionale. Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on-line per la scelta delle sedi saranno comunicati con successiva nota del M.I.M.

### **ARTICOLO 5 NORMA DI RINVIO**

Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle disposizioni di cui all'O.M. n. 21 del 23.2.2009, ivi incluse le avvertenze, le note e le Tabelle allegate.

### **ARTICOLO 6 CONTROVERSIE**

Le controversie e i ricorsi avverso le graduatorie sono devoluti al Giudice ordinario in funzione del Giudice del lavoro.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Antonella Iunti